

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.8 del 2016

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE

L'imposta di bollo è un'imposta alternativa all'I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto); tale **principio di alternatività** è previsto dall'art.6 della Tabella (allegato B) al D.P.R. n.642 del 1972.

Ai sensi dell'articolo 13 della tariffa (parte prima) del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.642 sono assoggettate all'**imposta di bollo** nella misura fissa di **Euro 2,00** le fatture, note, conti e simili documenti di importo complessivo superiore ad Euro 77,47.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è obbligatorio assoggettare ad imposta di bollo le seguenti operazioni che non risultano assoggettate ad I.V.A.:

- fuori campo iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (ex artt. 2,3,4, e 5 del D.P.R. n.633/72), territoriale (ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n.633/72);
- escluse dal campo di applicazione dell'iva (ex art. 15 del D.P.R. n.633/72);
- esenti da iva (ex art. 10 del D.P.R. n.633/72);
- operazioni non imponibili relative a servizi internazionali, e connessi agli scambi internazionali, le cessioni ad esportatori abituali (ex. art. 8 lett. c) del D.P.R. n.633/72).

Inoltre, sono soggette ad imposta di bollo le fatture emesse dai contribuenti in **regime dei minimi** nonché in **regime forfettario**.

Con riferimento alle operazioni assoggettate ad inversione contabile "**Reverse Charge**" sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque assoggettate ad I.V.A. ancorchè debitore dell'imposta sia il cessionario/committente.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

1. Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.642 l'imposta di bollo può essere versata con le seguenti modalità:

- **mediante pagamento dell'imposta ad intermediario** convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- **in modo virtuale**, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Con riferimento alla prima modalità di pagamento, il contrassegno dovrà riportare l'indicazione del giorno e dell'ora di emissione e dovrà essere applicato precedentemente alla sottoscrizione degli atti.

L'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale avviene attraverso il sequenziale adempimento delle seguenti fasi:

- il contribuente presenta all'ufficio competente apposita **richiesta di autorizzazione** corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno;
- l'ufficio del registro competente per territorio procede, sulla base della dichiarazione ricevuta, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre; tale ammontare sarà ripartito in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre;
- entro il 31 gennaio successivo al periodo di competenza di cui al punto precedente, il contribuente deve presentare all'ufficio di competenza una dichiarazione contenente tutte le informazioni richieste circa gli atti e i documenti emessi nell'anno precedente;
- l'ufficio di competenza procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata in scadenza a febbraio; la

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

liquidazione definitiva dell'imposta è assunta come base per la liquidazione provvisoria dell'anno in corso.

L'autorizzazione all'interessato per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale è concessa a tempo indeterminato e può essere revocata tramite atto notificato al contribuente.

Gli **atti ed i documenti** per i quali è stato concesso il pagamento in modo virtuale **devono recare la seguente dicitura:**

"imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art.15 DPR 642/72 autorizzazione n...."

A decorrere dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l'**assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale** sono effettuati **mediante modello F24**.

2. Imposta di bollo su documenti informatici fiscalmente rilevanti e fatture elettroniche

Quanto chiarito al punto 1 della presente circolare, in merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale, **non trova applicazione** nelle fattispecie previste dall'art.6 del D.M. del 17 giugno 2014 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di assolvimento dell'imposta di bollo per i **documenti informatici fiscalmente rilevanti** ivi comprese le **"Fatture Elettroniche"**. In base a quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. del 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **l'assolvimento dell'imposta di bollo**, per i documenti informatici fiscalmente rilevanti, non prevede la richiesta di alcuna autorizzazione preventiva né alcuna procedura relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale ai sensi dell'art.15 del D.P.R.642 del 1972, ma sarà effettuato telematicamente tramite modello F24 in un'unica soluzione **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio. Infine, è da tenere presente che le **"Fatture elettroniche"** per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare la presente dicitura: **"D.M. 17-GIU-2014"**.

Data

12/10/2016

Firma

Dott. Antonio Dinami

Roma – Via Rocca Priora, 6
 Tel. 06/ 64 80 32 46
 e-mail: a.dinami@studiodinami.com
 Sito: www.studiodinami.com

Palmi (RC) – Via Rilievo, 65
 Tel. 0966/ 45637
 e-mail: a.dinami@studiodinami.com
 Sito: www.studiodinami.com